

5 Edizione n. 5/2018
12 Febbraio 2018



LE GUIDE DEL CENTRO STUDI **ANCL BARI**

Certificazione Unica 2018

Giuseppe **DE BIASE**
Ezia **FORLEO**



Indice

1. Premessa	p. 1
2. Soggetti obbligati all'invio	p. 2
3. Dati anagrafici	p. 2
4. Redditi di lavoro dipendenti dei soggetti che rientrano in Italia	p. 3
5. Assistenza fiscale	p. 3
6. Credito bonus Irpef	p. 5
7. Familiari a carico	p. 5
8. Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione	p. 5
9. Pensioni orfani	p. 6
10. Premi di risultato	p. 6
11. PresTo e libretto di famiglia	p. 9
12. Dati fiscali (casi particolari di operazioni straordinarie)	p.10
13. Dati previdenziali e assistenziali altri enti	p.10
14. Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	p.11
15. Quir	p.11
16. Locazioni brevi	p.12

1. Premessa

Anche quest'anno la CU si presenta con una duplice veste, quella sintetica da consegnare al sostituto entro il 03 aprile 2018, (in quanto la scadenza canonica del 31 marzo 2018 cadendo di sabato viene spostata al primo giorno feriale successivo) e quella ordinaria da inviare telematicamente alla Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo 2018.

Il comma 933, art. 1 della Legge di Bilancio 2018, ha definitivamente messo un punto fermo per le **CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nel modello 730 precompilato**, stabilendo che il termine per l'invio delle suddette CU può avvenire entro il termine di presentazione del modello 770 e pertanto entro il 31 ottobre 2018.

La CU anche quest'anno presenta il quadro CT attraverso cui tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare le modalità telematiche di ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti attraverso il servizio Fisconline o Entratel.

Sono obbligati a compilare il suddetto quadro, tutti i **sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.**

Sarebbe auspicabile da parte della Agenzia delle Entrate una estensione della compilazione del suddetto quadro a tutti i sostituti, eliminando il modello di comunicazione per la ricezione dei dati relativi al modello 730/4, in quanto specialmente nei casi di variazione dell'intermediario, non sempre si hanno a disposizione tutti i dati richiesti, tipo il codice del precedente modello o protocollo 770.

Oltre al quadro CT, la CU da inviare all'Agenzia delle Entrate (modello ordinario) si compone di altre due macro sezioni:

- Frontespizio contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante che firma la dichiarazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione Unica 2018 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e **locazioni brevi.**

2. Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2018 coloro che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e alcuni redditi diversi.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2017 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2018 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituiti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.

3. Dati anagrafici

I dati anagrafici richiesti, non si discostano da quelli richiesti nella certificazione dell'anno precedente, quello che balza subito agli occhi è la **casella 23** e la **casella 27 "Fusione Comuni"** (rispettivamente, campo 23 per il domicilio al 1° gennaio 2017 e campo 27 per il domicilio al 1° gennaio 2018) da **compilarsi** se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, indicando l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2018.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
23	21	22	23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
24	21	25	27

4. Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia

Per i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato, i redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del loro ammontare.

Novità: l'ammontare delle somme che non concorre a formare reddito passa dal 30% al 50% (punto 469).

Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 50% dell'imponibile, nelle annotazioni deve indicare l'ammontare di tali somme per consentire al lavoratore di godere dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi (cod. BD).

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

5. Assistenza fiscale 730/2017

In caso di presenza di 730/4 rettificativo di un precedente 730/4 ordinario, andranno riportati in CU gli importi effettivamente rimborsati o trattenuti per annullare gli effetti del 730/4 ordinario errato.

Esempio: se nel mod. 730/4 ordinario veniva evidenziato un importo Irpef da trattenere pari ad euro 1.200 e nel mod. 730/4 rettificativo si evidenzia un debito pari ad euro 1.000, in CU nel punto 61 sarà riportato il valore 1.000.

Novità: nel punto 55 di nuova istituzione sarà evidenziato il codice 1.

Esito	Assicurazioni fondo diretto	Valore istruzioni	Importo 730/4 integrativo	Importo 730/4 sostitutivo	
51	52	53	54	55	
SAIHO IRPEF 2016					
Trattenuto		Rimborso		non trattenuto	
41	42	43	44	45	
ADDITIONALE REGIONALE 2016					
Trattenuto		Rimborso		non trattenuto	Codice Regione
71	72	73	74	75	
SAIHO ADDIZIONALE COMUNALE 2016					
Trattenuto		Rimborso		non trattenuto	Codice Comune
81	82	83	84	85	
SAIHO CEDOLARE SECCA LOCAZIONE 2016					
Trattenuto		Rimborso		non trattenuto	
91	92	93	94		
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO					
Trattenuto		non trattenuto			
101	102				
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					
Trattenuto		non trattenuto			
108	109				
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA					
Trattenuto		non trattenuto			
111	112				
Primo acconto Irap trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irap trattenuto nell'anno	Richiesta di minor acconto	Acconto addizionale comunale all'Irap	Codice Comune	Primo rate di acconto cedolare secca
131	132	133	134	135	136
Secondo o unico rate di acconto cedolare secca	Richiesta di minor acconto	Acconti Irap sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irap sospeso	Acconti cedolare secca sospesi	
137	138	139	140	141	
INTERESSI PER RITAZIONE					
Ente		Regione		Comune	
141	142	143	144		
INTERESSI PER INCAPENZA/BETTIFICA					
Ente		Regione		Comune	
151	152	153	154		
SOMME					
Saldo Irap	Adizionale regionale all'Irap	Saldo addizionale comunale all'Irap	Acconto tassazione separata	Imposto sostitutivo	
141	142	143	144	145	
Cedolare secca su locazioni	Contributo di solidarietà				
146	147				

Inoltre nella sezione assistenza fiscale sono inserite due nuove caselle la 101 e la 102 riportanti la dicitura **Imposta sostitutiva premi di risultato**. Nel **punto 101** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva premio di risultato" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto **102**. Stesse caselle sono indicate nella sezione assistenza fiscale coniuge con il nr. 301 e 302.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	
Trattenuto	non trattenuto
101	102

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	
Trattenuto	non trattenuto
301	302

6. Credito bonus Irpef

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, e nel punto 399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.

Novità: nel punto 398, di nuova istituzione, deve essere indicato l'importo del bonus recuperato dal precedente sostituto in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.



7. Familiari a carico

Novità: è prevista l'indicazione dei dati dei familiari fiscalmente a carico anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni ma non è più previsto che il dato sia richiesto per la corretta verifica delle stesse.

Viene ribadito anche quest'anno il non obbligo relativo all'indicazione fiscale del coniuge.

Novità: in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge 76/2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.



8. Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art.51 Tuir

Novità: nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia intrattenuto più rapporti di lavoro durante i quali sia stato destinatario di rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione ed abbia richiesto il congruaggio tra le diverse CU, da quest'anno la relativa sezione viene sdoppiata:

- sezione sostituto dichiarante nella quale indicare i rimborsi effettuati dal sostituto che emette la CU;
- sezione altri sostituti in cui indicare i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti.

Nelle annotazioni il sostituto che rilascia la CU deve indicare i dati di dettaglio dei rimborsi relativi ai precedenti sostituti (cod. CP).

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A DEDUZIONE - ART. 11 TUR	Anno	Codice errore deducibile	Codice errore deducibile	Importo rimborsato
	714	712	713	714
SEZIONE SOGGETTI DOMICILIANTI	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata (risultato di dipendenti)		
	715	716		
SEZIONE ALTRI SOGGETTI				
Codice fiscale				
717				
Anno	Codice errore deducibile	Codice errore deducibile	Importo rimborsato	
718	719	720	721	
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata (risultato di dipendenti)			
722	723			

9. Pensioni orfani

Nella CU 2018 sono presenti due nuovi punti che per indicare le pensioni percepite dagli orfani, **punti 460 e 461**. Infatti l'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto che le pensioni percepite dagli orfani concorrono alla composizione del reddito complessivo, per l'importo eccedente i 1.000 euro.

REDDITO FRONTALIERI		CAMPIONE D'ESAGIA			
Con contratti a tempo indeterminato	Con contratti a tempo determinato	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Pensione orfani
433	434	437	438	439	460
Pensione orfani non campione d'italia	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Ablazione principale	Periodo di pensione	
461	462	463	464	465	

10. Premi di risultato

È stata aggiornata la sezione relativa ai premi di risultato. L'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), ha modificato i requisiti di accesso all'agevolazione. Tale norma ha elevato i **limiti reddituali** del tetto massimo di reddito da lavoro dipendente portandolo da euro 50.000 a **80.000 euro**, sempre riferito all'anno precedente in cui si vuole usufruire della agevolazione.

Gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.000 a **3.000 euro** e da 2.500 a **4.000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 55 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che anche con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e delle somme erogate dal datore di lavoro sale a euro 3.000 solo a **partire dal 24 aprile 2017**.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l'erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016.

L'imposta sostitutiva applicata agli importi detassati è pari al 10%.

Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro o 4.000 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Nei punti **571 e 581** deve essere riportato:

il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;

il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi

Nei punti **572 e 582** riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Nei punti **573 e 583** riportare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 riportare nei punti **574 e 584** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir riportare nei punti 575 e 585 l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato nei punti 573 e 583.

Nei **punti 576 e 586** va riportata l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato nei punti 572 e 582.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nei **punti 578 e 588**.

Nei punti **579 e 589** riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti

Tipo rapporto- punto 49

98 - Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017)

99 - Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017)

12. Dati fiscali (Casi particolari di operazioni straordinarie)

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nel **punto 611** (non più nel punto 601) va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 612** (non più nel punto 602).

Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il **punto 613**.

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale #11	Verificare situazione #12	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo #13
--	-----------------------	------------------------------	--

13. Dati previdenziali e assistenziali altri enti

Anche quest'anno è necessario riportare nella CU i redditi imponibili e i contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli Inps. Si tratta della contribuzione versata per i rapporti di lavoro intrattenuti con soggetti iscritti ai seguenti Enti:

- ENPAB (biologo specialista ambulatoriale);
- ENPAM (medico specialista ambulatoriale, medico della medicina dei servizi, medico dell'emergenza territoriale, medico della continuità assistenziale transitato alla dipendenza - gestione medicina generale);
- ENPAP (psicologo specialista ambulatoriale);
- ENPAPI (infermieri iscritti alla gestione separata ENPAPI);
- ENPAV (veterinario specialista ambulatoriale);
- INPGI (giornalista lavoro dipendente, giornalista lavoro subordinato).

I dati da fornire sono i seguenti:

- nel **punto 51** indicare il codice fiscale dell'ente previdenziale;
- nel **punto 52** indicare la denominazione dell'ente previdenziale;
- nel **punto 53** indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale;
- nel **punto 54** indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente;
- nel **punto 55** indicare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo) considerando tutto ciò che è stato corrisposto entro il 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono;

- nel **punto 56** indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento;
- nel **punto 57** indicare il totale dei contributi dovuti dal professionista iscritto per la quota a suo carico;
- nel **punto 58** indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'ente previdenziale competente;
- Il **punto 59** deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto Enpam per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e D.Lgs. n. 509/1994;
- Nel **punto 60** indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 59

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
11	12	13	14
Codice azienda	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti
15	16	17	18
Contributi a carico del sostituto tributario	Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi
19	20	21	22

14. Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Novità: per quanto riguarda le tipologie reddituali, sono state aggiunte le seguenti:

- **J)** compensi corrisposti ai **raccoglitori occasionali di tartufi** non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- **K)** assegni di servizio civile di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (sono inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali).

Dati previdenziali:

Nei punti 34 e 35 è necessario indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" (utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro) nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), "M1" (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere) e "V" (provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67)).

Per gli iscritti Enpam, in questi punti indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1, codice "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale).

Per gli iscritti Enpapi, indicare anche l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al punto 2, codice "M2" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI).

Novità: per gli iscritti all'Inps gestione ex Enpals indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale), "0" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)), "01" (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)).

Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi
34	35	36

15. Quir

I lavoratori dipendenti del settore privato, in base al Dpcm del 20 febbraio 2015, possono chiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del tfr, come parte integrante della retribuzione fino al 30 giugno 2018.

Nella CU 2018 il sostituto d'imposta indicherà la quota integrativa della retribuzione nei punti 1 e 2 della sezione fiscale e riporterà lo stesso importo al **punto 478** della sezione altri dati.

SEZIONE FISCALITÀ				CAMPO D'ITALIA			
Con contratto a tempo indeterminato		Con contratto a tempo determinato		Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato		Lavoro dipendente contratto tempo determinato	
471	472	473	474	475	476	477	478
Pensione civili non comprese al fisco		Pensione civili		Altri redditi		Altre informazioni	
479	480	481	482	483	484	485	486
REDDITI ESATTE				REDDITI ESATTE			
redditi	redditi	redditi	redditi	redditi	redditi	redditi	redditi
487	488	489	490	491	492	493	494
INCAPACITÀ IN SEDE DI CONGIUGIO							
Importo da trattare del reddito		Importo da trattare del reddito		Importo da trattare del reddito		Importo da trattare del reddito	
495	496	497	498	499	500	501	502

16. Locazioni brevi

Di nuova istituzione è la sezione dedicata ai redditi da locazioni brevi. Sono tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Vi rientrano sia i contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia quelli stipulati per il tramite di intermediari immobiliari anche attraverso portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di

unità immobiliari da locare.

A decorrere dal 1° giugno 2017 per i contratti stipulati a partire da tale data, è possibile avvalersi delle disposizioni previste in materia di cedolare secca sugli affitti.

Orbene, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora **incassino** i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione. Di qui i punti di nuova istituzione che andiamo ad illustrare:

Nel caso in cui si procede all'esposizione aggregata, al **punto 1** sarà riportato il numero complessivo dei contratti stipulati per la medesima unità immobiliare. Se si procede ad una descrizione analitica, il **punto 1** non andrà compilato.

Il **punto 2** va barrato se si tratta di un contratto di locazione dell'intero immobile, il punto 3 se la locazione è parziale. I punti 2 e 3 sono alternativi tra loro.

Il **punto 4** si compila se è previsto un periodo di locazione nel 2018.

Nel **punto 5** si indica la durata in giorni del contratto.

I dati sull'indirizzo dell'immobile andranno riportati nei **punti da 6 a 13**.

Nel **punto 14** indicare l'importo del corrispettivo, nel **punto 15** l'ammontare della ritenuta versata con il codice tributo 1919.

Il **punto 16** viene valorizzato se il percipiente al quale viene rilasciata la CU non riveste la qualifica di proprietario dell'immobile.

I **punti da 101 a 116**, da **201 a 216**, da **301 a 316** e da **401 a 416** devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite per i punti da 1 a 16.

Le istruzioni riportano un'indicazione dei punti errata.

Abbiamo detto sopra che, nel caso in cui per la medesima unità immobiliare si sia proceduto a più contratti stipulati dal medesimo locatore la comunicazione dei dati può essere aggregata o analitica. Per ciascun immobile la scelta dovrà essere univoca: o un'unica indicazione in forma aggregata oppure elencazione analitica di tutti i contratti.

Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione a cavallo di due periodi di imposta (2017 e 2018) si dovranno compilare due distinti righe. In particolare nel rigo in cui non è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2017 e nel rigo in cui è barrato il punto 4, riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2018.

Il criterio alla base dell'effettuazione della ritenuta ed il conseguente obbligo di rilascio della CU, è quello di cassa. Può dunque accadere che, in caso di corresponsione anticipata, alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018. In tal caso la circostanza dovrà essere segnalata mediante barratura del punto 4.

I corrispettivi relativi alle locazioni brevi possono assumere la natura di redditi fondiari e di redditi diversi, per i quali è previsto, ai fini della tassazione un'imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Quindi, nella compilazione della CU, è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei corrispettivi percepiti tenendo conto della successiva tassazione in dichiarazione.

Facciamo un esempio di reddito fondiario percepito dunque dal locatore proprietario dell'immobile e imputato in base al criterio di competenza:

Corrispettivo di 1.500 euro percepito il 20/12/2017 per un contratto di locazione breve di tutta l'unità immobiliare dal 24/12/2017 al 12/01/2018 (20 giorni totali di cui 8 giorni per il 2017 e 12 per il 2018).

Primo rigo:

- Punto 2 compilato;
- Punto 3 non compilato;
- Punto 4 non compilato;
- Punto 5: 8 giorni;
- I punti da 6 a 13 compilati;
- Punto 14: euro 600;
- Punto 15: euro 126.

Secondo rigo:

- Punto 2 compilato;
- Punto 3 non compilato;
- Punto 4 compilato;
- Punto 5 : 12 giorni;
- I punti da 6 a 13 compilati;
- Punto 14: euro 900;
- Punto 15: euro 189.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare edile	Unità immobiliare per civile	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
					* 0	* 0	* 0
Indirizzo					N. civico	C.A.P.	Munic. (sigla)
					11	11	11
Impegno corrispettivo					Ritenuto aperto	Locatore non proprietario	
					12	13	14
N. contratti locazione	Unità immobiliare edile	Unità immobiliare per civile	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
111	112	113	114	115			